INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ECCEZIONALI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DI ISCHIA A PARTIRE DAL 26 NOVEMBRE 2022

Art. 5-quinquies

Progettazione e attuazione degli interventi

Alle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi individuati nel piano di cui all'articolo 5-quater del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Limitatamente alle procedure di cui al primo periodo del presente articolo, il termine del 30 giugno 2023, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, e' prorogato al 31 dicembre 2023.

Versione in vigore dal 2 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022
Estremi	Decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-colpite-dagli-eventi/art-5-quinquies-progettazione-e-attuazione-degli-interventi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it